

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi, 139 - 37054 NOGARA (VR)

Tel. 0442/88076 Fax 0442/88311

P.I. 00553710237 - C.F. 80009870231

Determinazione n. 64 del 27 marzo 2026

Oggetto: Presa d'atto della richiesta di fruizione di congedo parentale presentata dal dipendente matr. 9036.

Il Direttore – Segretario

Vista l'istanza presentata in data 26.03.2026, protocollata al n. 137/2026 depositata agli atti d'ufficio, con la quale il dipendente matr. 9036 ha chiesto di poter usufruire del congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 per i seguenti giorni: 23.04, 30.04, 14.05, 21.05, per il figlio nato il 28.09.2025 e dichiarando altresì che la madre non ha usufruito né usufruisce di periodi di congedo parentale;

Richiamato l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii che recita: *“Per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art. 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS”.

Preso atto inoltre dell'art. 34, comma 1 dello stesso Decreto in ordine alle indennità;

Preso atto dell'art. 45, del CCNL Comparto Funzioni Locali periodo 2019-2021, che sancisce:

- al comma 3 *“Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 D.lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i*

genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2”;

- al comma 2 “Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”;

- al comma 5 “I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”;

Visto, altresì, l’art. 45 comma 6 e 7 “Congedi dei genitori” del CCNL Comparto Funzioni Locali periodo 2019-2021 che stabilisce:

“6 - Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

7 - In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”;

Preso atto che, in considerazione della sopra richiamata istanza, il dipendente usufruirà del congedo parentale per n. 4 giorni, per complessivi n. 15 giorni, e che pertanto dovrà essere riconosciuta una retribuzione pari al 100%;

Considerato pertanto che la richiesta in oggetto è conforme al contenuto degli articoli sopra citati e che all’interno della stessa domanda è stato dichiarato che l’altro genitore non ha usufruito né usufruisce di periodi di congedo parentale per lo stesso figlio;

A seguito di quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che, per le motivazioni meglio indicate in narrativa, il dipendente matr. 9036 (identificato in atti_istanza di congedo parentale del 26.03.2026, prot. n. 137/2026) usufruirà del congedo parentale con retribuzione al 100% per i giorni 23.04, 30.04, 14.05, 21.05 (n. 4 giorni), ai sensi dell'art. 45 CCNL Comparto Funzioni Locali periodo 2019-2021 e dell'art. 34 del Decreto Lgs 26/03/2001 n. 151 e ss mm ii;
2. Di dare atto che per il suddetto periodo al fine del trattamento economico e previdenziale sarà applicata la normativa generale e contrattuale vigente in materia ai sensi dell'art. 34 e 35 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151;
3. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
4. Di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Marta Bubola, Segretario Direttore;
5. Di dare atto che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta n. 1 allegato, per motivi di riservatezza non pubblicabile;
6. di disporre che il presente provvedimento sia:
 - pubblicato all'Albo Pretorio;
 - pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente provvedimenti;
7. Di trasmettere copia della presente all'interessato e all'ufficio personale.